



CONVITTO NAZIONALE “Domenico COTUGNO”

Corso Principe Umberto, 12 - 67100 L'AQUILA

Tel. 0862/26001
COD. FISC. 80004570661

e-mail : aqvc01000p@istruzione.it

Fax 0862/420173
COD. MEC. AQVC01000P

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONVITTO

Il Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” di L’Aquila è luogo di formazione e di educazione per i giovani ed è comunità di dialogo e di esperienza sociale informata ai valori democratici, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

Nel convitto, tradizionalmente luogo ideale per una ottimale riuscita negli studi, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell’ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui fa parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni educatore -studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità, del senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. La vita della comunità convittuale si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ARTICOLO 1

Gli alunni che frequentano il Convitto sono seguiti dal Personale Educativo il cui profilo professionale è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo - relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca.

Durante la permanenza in convitto i convittori, all’occorrenza, sono organizzati in squadre il più possibile omogenee, comunque aperte (durante le attività giornaliere i convittori sono raggruppati diversamente rispetto all’assegnazione delle camere, in modo da conciliare le esigenze dei convittori medesimi con l’organizzazione dei servizi interni) e di norma affidate allo stesso gruppo di istitutori.

Nell’ambito dell’area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e educazione degli allievi convittori in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo.

Essa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l’attività educativa, le attività ad essa funzionali ed attività aggiuntive.

ARTICOLO 2

Il periodo di funzionamento del Convitto relativamente all’ospitalità offerta ai convittori è concomitante con l’attività scolastica.

ARTICOLO 3

L’iscrizione al convitto è garantita entro i termini, le modalità e la disponibilità di posti stabiliti dagli organismi preposti. Sul modello utilizzato per la domanda di iscrizione saranno indicati, tra l’altro, importo e termini di pagamento della retta annuale corrispondente a dieci mesi.

ARTICOLO 4

Diritti e doveri dei convittori

Il convittore ha diritto a una formazione che rispetti e valorizzi le proprie potenzialità, l'identità di ciascuno, aperta alla pluralità delle idee, che promuova la solidarietà e che sia rispettato il diritto alla riservatezza.

Il convittore ha diritto a un rapporto costruttivo con il Personale Educativo volto ad attivare un processo di autovalutazione che lo porti a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare quanto più possibile il livello di maturazione della propria personalità.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto sia della vita culturale che religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività inter-culturali.

Per una completa formazione, il convittore ha il diritto di svolgere attività sportiva sia in qualità di tesserato di Società Sportive sia per motivi personali e di partecipare a qualsiasi manifestazione e attività richiesta dalla Società di appartenenza. I genitori autorizzeranno, in tale caso, i propri figli che potranno godere di tale diritto con le stesse condizioni previste per l'uscita pomeridiana.

I convittori hanno il diritto di eleggere due rappresentanti che avranno il compito di avanzare proposte e rappresentare eventuali lamentele al fine di migliorare la permanenza in convitto. Inoltre eleggeranno un rappresentante (sostituito dal primo non eletto nei casi di incompatibilità) in seno alla commissione di disciplina di cui all'art. 7 del presente regolamento.

I convittori possono usufruire della libera uscita (nei limiti dell'orario del Convitto di cui all'art. 4 del presente regolamento) purché sussistano le seguenti condizioni:

- richiesta dei genitori o di chi esercita la patria potestà, con la quale si esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale;
- attività di studio completata;
- comportamento conforme a quanto previsto nel presente regolamento;
- frequenza regolare delle lezioni scolastiche e profitto generalmente soddisfacente;
- aver compiuto i quattordici anni.

Ogni convittore condivide la responsabilità di mantenere accoglienti gli ambienti del convitto e avere cura come fattore di qualità della vita nella scuola.

Ogni convittore è tenuto al rispetto del regolamento di convitto e alla sua integrale accettazione, al rispetto di tutto il personale che opera in convitto. Eventuali danni devono essere rimborsati entro quindici giorni, dalla richiesta di rimborso, dal responsabile o in solido da tutti i convittori coinvolti, fatti salvi i provvedimenti disciplinari. È tenuto inoltre al rispetto dell'orario (di cui all'art. 5 del presente regolamento) che regola la vita e le attività del convitto.

L'Istituzione Educativa non è responsabile dei furti di cose o denaro subiti dai convittori.

Il convittore è tenuto a partecipare alle attività educative organizzate dal Convitto Nazionale.

Per le assenze dal convitto, causate da malattia, è necessario esibire il certificato medico quando esse si protraggano per oltre cinque giorni.

Ogni convittore deve curare la propria igiene personale, rispettare l'ordine, la pulizia della stanza e degli altri locali del convitto; è rigorosamente vietato fumare, introdurre o fare uso di bevande alcoliche in ogni ambiente del convitto. Il convittore non può arbitrariamente sottrarsi alla custodia da parte del Personale Educativo, non può allontanarsi, se non autorizzato dal dirigente scolastico o da chi ne fa le veci o dall'istitutore in servizio.

Il convittore, per sue necessità, può anche essere considerato temporaneamente "esterno" a condizione che sia autorizzato a farlo dalla propria famiglia, in ogni caso con documentazione scritta, approvata e vistata dal Dirigente Scolastico e presentata agli istitutori senza alcuna restituzione della retta.

I convittori devono mantenere un comportamento corretto, ordinato, e un contegno disciplinato in ogni momento della vita convittuale. A mensa si entra con la propria squadra e il proprio istitutore, e non è consentito lasciare la mensa senza il suo permesso; durante i pasti i convittori occupano sempre il proprio posto e devono mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e del personale. Eventuali lamentele o richieste vanno presentate agli istitutori in servizio (gli stessi valutata la loro fondatezza, adotteranno le iniziative opportune).

La permanenza in convitto, vista la natura dell'Istituzione, è subordinata alla frequenza delle lezioni e al rendimento scolastico generale.

Per le assenze in convitto causate da malattia è necessario esibire il certificato medico quando esse si protraggano per oltre cinque giorni.

ARTICOLO 5

Orario e uscite dal convitto

- Ore 7:00 sveglia e rilevazione malati.
- Ore 7:30 – 8:00 colazione (saranno chiusi alle ore 8:00 il servizio di distribuzione e alle ore 8:10 il refettorio – l’orario di uscita per recarsi a scuola è comunque fissato alle ore 8:00).
- Gli studenti convittori, una volta usciti per recarsi a scuola, potranno rientrare in Convitto solo per motivi eccezionali, comprovati e comunque dipendenti dall’organizzazione della scuola frequentata.
- I convittori interessati, nel momento in cui venissero a conoscenza di eventuale sospensione delle lezioni, dovranno darne immediata comunicazione all’Ufficio di Segreteria, al fine della predisposizione di apposito servizio.
- In ogni caso, la permanenza in Convitto durante la mattinata, dalle ore 8:10 alle ore 13:30, potrà realizzarsi esclusivamente nell’aula studio (salvo decisioni diverse che potranno essere assunte di volta in volta).
- Ore 14:00 pranzo.
- Ore 15:00 studio.
- Ore 17:00 merenda.
- Ore 17:15 libera uscita fino alle ore 19:30.
 - La libera uscita è, inoltre, consentita:
 - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi e nei giorni di sospensione delle lezioni;
 - tutti i giorni dalle ore 20:30 alle ore 22:50 (e fino alle 23:50 nei giorni prefestivi), solo per i maggiorenni;
 - dalle ore 20:30 alle ore 23:00 nei giorni prefestivi per i minorenni autorizzati dai genitori.
- Ore 19:30 cena.
- Ore 23:00 silenzio notturno (ore 24:00 nei giorni prefestivi).

I convittori, **per tornare a casa**, possono lasciare il convitto:

- al termine delle lezioni o entro le ore 20:30 dei giorni precedenti il festivo o il giorno di sospensione delle lezioni;
- dalle ore 7:00 alle ore 8:00 del giorno festivo o di sospensione delle lezioni.

È comunque consentito restare in convitto (l’orario su esposto, potrà subire delle variazioni nei giorni festivi e sarà rimodulato di volta in volta a seconda del numero di convittori presenti). Il rientro è, fin d’ora, fissato tra le ore 19:30 e le ore 22:30 del giorno precedente la ripresa delle lezioni. In caso di rientro nel giorno di ripresa delle lezioni, i convittori avranno diritto al pranzo e alla cena solo se, al momento dell’uscita dal convitto per tornare a casa, abbiano preventivamente comunicato tale intenzione.

Il servizio convittuale è garantito solo nei periodi di lezione, come stabilito dal calendario scolastico.

Durante le lezioni non è consentito agli alunni frequentanti le scuole annesse al convitto il rientro nei locali del convitto se non in casi eccezionali e sempre in presenza del personale scolastico. Per i convittori frequentanti le scuole esterne è vietato il rientro in convitto se non in casi di accertata necessità e in ogni caso mai nelle camere. Se il rientro è dovuto a motivi di salute essi saranno trattenuti in infermeria; in caso diverso per essi sarà a disposizione la sala studio dove si tratteranno fino all’apertura delle camere che avverrà alle ore 13:30. Nel periodo in cui non è prevista la presenza del P. E., nell’eventuale rientro anticipato dei convittori, i collaboratori scolastici ne effettueranno la sorveglianza negli spazi all’uopo destinati fino all’apertura delle camere che avverrà alle ore 13:30.

È fatta salva, ovviamente, la possibilità per i genitori di prelevare personalmente i propri figli in qualsiasi momento. Tale esercizio può anche essere svolto da persone maggiorenni (raccomandatarie) all’uopo delegate dal genitore (la delega dovrà contenere le generalità e la fotocopia di un documento di riconoscimento sia del delegante che del raccomandatario).

ARTICOLO 6

Servizi

In convitto sono attivi il servizio mensa, il servizio lavanderia e l’assistenza infermieristica.

I pasti dei convittori sono conformi alle tabelle dietetiche e sono preparati al momento.

I convittori usufruiscono dell’assistenza medica e infermieristica; all’entrata in convitto all’inizio dell’anno scolastico i convittori dovranno portare il libretto sanitario per fruire del servizio sanitario nazionale; in caso contrario saranno tenuti a sostenere le spese mediche.

Tutti i convittori sono coperti da assicurazione per eventuali infortuni riportati durante la permanenza in convitto.

Il servizio di lavanderia è a disposizione dei convittori con le modalità e nei limiti che saranno resi noti di volta in volta.

ARTICOLO 7

Disciplina

Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanza disciplinare con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità convittuale, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità convittuale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Non può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità. Anche ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, si ritengono sanzionabili i seguenti comportamenti:

1. Assentarsi sistematicamente dalle attività scolastiche per motivi diversi da quelli di salute.
2. Esprimersi con parolacce e/o bestemmie.
3. Offendere, percuotere o perpetrare qualsiasi prepotenza nei confronti di compagne/i.
4. Usare un linguaggio non adeguato.
5. Trasgredire disposizioni relative a:
 - a) Orario del Convitto.
 - b) Posto assegnato a ogni convittore
 - c) Uso dei servizi igienici.
 - d) Consegna, ai propri genitori, delle comunicazioni scritte loro indirizzate.
6. Non osservare un'adeguata igiene personale.
7. Assentarsi dal Convitto senza preavviso.
8. Rovinare intenzionalmente: apparecchiatura, strumenti, arredi, lavori ecc.
9. Introdurre nell'Istituzione Educativa materiali e/o strumenti impropri.

Per i comportamenti elencati dal punto 1 al punto 9, di norma si applicheranno rispettivamente le seguenti sanzioni:

Punti 1- 2-3-4-5-6-7

In caso di lieve gravità:

ammonizione verbale con eventuale sospensione della uscita fino a tre giorni. La sanzione è irrogata dal Personale Educativo che contesta l'addebito.

In caso di maggiore gravità o nei casi di recidiva:

uno o più dei seguenti provvedimenti: decadenza dall'eventuale carica di rappresentante dei convittori - esclusione da qualsiasi elezione per la rappresentanza dei convittori - sospensione della uscita fino a cinque giorni - comunicazione scritta ai genitori. La sanzione, effettuata l'indagine e sentito il Collegio degli Istitutori, è irrogata dal Dirigente Scolastico.

Punto 8 Uno o più dei seguenti provvedimenti: decadenza dall'eventuale carica di rappresentante dei convittori - esclusione da qualsiasi elezione per la rappresentanza dei convittori - sospensione della uscita fino a cinque giorni - comunicazione scritta alla famiglia e rimborso, entro quindici giorni dalla richiesta, della spesa sostenuta per il ripristino del bene danneggiato. La sanzione, effettuata l'indagine e sentito il Collegio degli Istitutori, è irrogata dal Dirigente Scolastico.

Punto 9 In caso di lieve gravità:

sequestro immediato da parte del Personale Educativo e restituzione ai genitori, al termine dell'anno scolastico, di quanto sequestrato. Ammonizione verbale con eventuale sospensione della uscita fino a tre giorni. La sanzione è irrogata dal Personale Educativo che contesta l'addebito.

In caso di maggiore gravità o nei casi di recidiva: sequestro immediato da parte del Personale Educativo e restituzione ai genitori, al termine dell'anno scolastico, di quanto sequestrato. Uno o più dei seguenti provvedimenti: decadenza dall'eventuale carica di rappresentante dei convittori - esclusione da qualsiasi elezione per la rappresentanza dei convittori - sospensione della uscita fino a cinque giorni - comunicazione scritta ai genitori. La sanzione, effettuata l'indagine e sentito il Collegio degli Istitutori, è irrogata dal Dirigente Scolastico.

Nei casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, apposita Commissione di disciplina potrà deliberare, per periodi non superiori ai 15 giorni, l'allontanamento temporaneo dal convitto del/i convittore/i. La predetta Commissione di disciplina, costituita con atto formale emanato dal Dirigente Scolastico, è formata dal Dirigente scolastico (che la presiede), da due Istitutori designati dal Collegio degli Istitutori e da un rappresentante dei convittori designato dall'assemblea dei convittori. L'allontanamento definitivo dal convitto è eccezionale e determinato da episodi gravissimi. È deliberato dal Consiglio di amministrazione sentita la Commissione di disciplina. Per quanto non contemplato nel presente articolo, il Dirigente Scolastico individuerà l'Organo competente a esaminare il caso. Il presente regolamento sostituisce i precedenti e vale, per quanto applicabile, anche per il semiconvitto.

Aggiornato ed approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 6 settembre 2005.

Il presente regolamento sarà modificato in alcuni suoi punti in sintonia con le ultime disposizioni (Carta dello Studente) del M.P.I.